**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47**

**Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale -**

**serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di**

**conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in questa stessa Gazzetta**

**Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Misure urgenti per l'emergenza**

**abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.".**

**(14A04075)**

*(GU n.121 del 27-5-2014)*

Vigente al: 27-5-2014

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte

nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono tra i segni ***(( ... ))***.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Finanziamento fondi

1. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,

convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e'

sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno

all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9

dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi

incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per

l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73

milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno

2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e

di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 2

Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno

all'accesso alle abitazioni in locazione ***(( e agevolazioni per i***

***comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per***

***contrastare l'emergenza abitativa. ))***

1. All'art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del

Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai

comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la

locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con

cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita'

nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da

concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite

dalle seguenti: ***(( «e, tenendo conto anche della disponibilita' del***

***Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle***

***regioni ))*** anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per

la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione

in convenzione ***(( con imprese di costruzione ed altri soggetti***

***imprenditoriali, ))*** cooperative edilizie per la locazione, tese a

favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il

reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati,

***(( ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per***

***consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di***

***rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un***

***nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli***

***sfratti per morosita' si applicano alle locazioni di cui al presente***

***comma, anche se per finita locazione.» ))***;

b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e

definire, ***(( sentiti i comuni, ))*** la finalita' di utilizzo del Fondo

ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo

per gli inquilini morosi incolpevoli ***(( istituito dall'art. 6, ))***

comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con

modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;

c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni ***(( e le***

***province autonome di Trento e di Bolzano ))*** provvedono alla

ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di

quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le

risorse destinate dalle regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o

fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in convenzione con

***(( imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, ))***

cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai

comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di

abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari

provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il

numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente

intermediati nel biennio precedente.».

***(( 1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di***

***contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'art.***

***11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal***

***comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza***

***nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di***

***edilizia economica e popolare.***

***1-ter. I contributi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge***

***31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28***

***ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da***

***assicurare la sanatoria della morosita', anche utilizzando la***

***modalita' di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'art. 11***

***della legge 9 dicembre 1998, n. 431. ))***

Art. 3

Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico

1. All'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione

degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della

Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza

pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso

alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e

delle finanze e il Ministro per gli affari regionali ***(( e le***

***autonomie, ))*** previa intesa della Conferenza unificata, di cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano

con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta'

***(( dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche' ))***

degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,

anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24

dicembre 1993, n. 560. ***(( Il suddetto decreto dovra' tenere conto***

***anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei***

***condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50***

***per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative***

***estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire***

***una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a***

***carico della finanza locale. ))*** Le risorse derivanti dalle

alienazioni devono essere destinate ***(( esclusivamente ))*** a un

programma straordinario di realizzazione ***(( o di acquisto ))*** di nuovi

alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione

straordinaria del patrimonio esistente.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che

opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla

concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per

l'acquisto ***(( da parte dei conduttori ))*** degli alloggi di proprieta'

degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di

cui al comma 1. ***(( A tali contributi hanno accesso anche i soci***

***assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprieta' indivisa***

***per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di***

***procedure concorsuali. ))*** A titolo di dotazione del Fondo e'

autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla

***(( data di entrata in vigore della presente disposizione, ))*** sono

disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' per

l'operativita' del Fondo di cui al presente comma.

***(( 2-ter. All'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27***

***dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli***

***minori,» sono inserite le seguenti: «, da parte dei conduttori di***

***alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari,***

***comunque denominati». ))***

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni

finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative

associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di

partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma

2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso

sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.»

***(( 1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'art. 18 del***

***decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni,***

***rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario***

***stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche***

***non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento***

***dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in***

***locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione***

***dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti***

***alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi***

***diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre***

***anni a partire dal decesso dell'assegnatario.***

***1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi***

***dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere***

***alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta' agli***

***assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della***

***deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione***

***economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale***

***n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato***

***da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in***

***cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente***

***liberato dal vincolo di destinazione. ))***

Art. 4

***(( Programma ))*** di recupero di immobili e alloggi di edilizia

residenziale pubblica

1. Entro ***(( quattro mesi ))*** dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, ***(( il Ministro delle infrastrutture e dei***

***trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro***

***per gli affari regionali e le autonomie, ))*** d'intesa con la

Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, approvano con decreto ***(( i criteri per la***

***formulazione di un Programma ))*** di recupero e razionalizzazione degli

immobili e degli alloggi ***(( di edilizia residenziale pubblica ))*** di

proprieta' ***(( dei comuni ))*** e degli Istituti autonomi per le case

popolari, comunque denominati, ***(( costituiti anche in forma***

***societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le***

***stesse finalita' degli IACP ))*** sia attraverso il ripristino di

alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione

straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento

energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli

immobili.

***(( 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al***

***Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi,***

***predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle***

***unita' immobiliari che, con interventi di manutenzione ed***

***efficientamento di non rilevante entita', siano resi prontamente***

***disponibili per le assegnazioni. ))***

2. Il ***(( Programma ))*** di cui al comma 1 nonche' gli interventi di

cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse

***(( rivenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del***

***decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, ))***

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel

limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al

comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo

precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei

contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in

conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2

iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente

conservate ai sensi dell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata

dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nei decreti di

cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi

di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma

2.

4. Nell'ambito ***(( del Programma ))*** di cui al comma 1, gli alloggi

oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di

cui al comma 5, sono assegnati ***(( con priorita' ))*** alle categorie

sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio

2007, n. 9, ***(( a condizione che i soggetti appartenenti a tali***

***categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per***

***l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. ))***

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a

decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,

e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli

interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi

di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non

utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:

a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente

all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge

n. 457 del 1978;

b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.

12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di

euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015,

di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno

2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle

lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo

di cui al medesimo comma 5.

7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del

comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014,

20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9

milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente

utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge

7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti

i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le

regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono

entro ***(( due mesi ))*** all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli

Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ***((***

***nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita'***

***degli IACP. ))***

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***(( 9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni***

***parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero***

***di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del***

***decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla***

***completa attuazione del Programma. ))***

Art. 5

Lotta all'occupazione abusiva di immobili.

***(( Salvaguardia degli effetti di disposizioni***

***in materia di contratti di locazione ))***

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo'

chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in

relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di

tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. ***(( A decorrere***

***dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei***

***servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della***

***telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione,***

***del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o***

***comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del***

***richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare***

***possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore***

***della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai***

***soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro***

***inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti***

***sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea***

***documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il***

***regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare,***

***in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione***

***sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo***

***unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre***

***2000, n. 445.***

***1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia***

***residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di***

***assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni***

***successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.***

***1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli***

***effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei***

***contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9,***

***del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ))***

Art. 6

Imposizione sui redditi dell'investitore

1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del

conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni

dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di

realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di

recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come

definito dal ***(( decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile***

***2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,***

***adottato in attuazione ))*** dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n.

9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali

non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle

imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione

netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,

nella misura del 40 per cento.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai

sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea,

richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7

Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti

di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto

ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007,

n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una detrazione

complessivamente pari a:

a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non

euro 30.987,41.

2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008

recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'art. 16, comma

1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

della detrazione di cui al citato art. 16 eccedente l'imposta lorda

diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo

TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.

***(( 2-bis. All'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.***

***63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,***

***l'ultimo periodo e' soppresso.***

***2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le***

***spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui***

***all'art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono***

***computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta,***

***indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di***

***ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'art. 16,***

***comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013. ))***

Art. 8

Riscatto a termine dell'alloggio sociale

***(( 1. Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione***

***degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle***

***infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 5***

***della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di***

***riscatto dell'unita' immobiliare e le relative condizioni economiche.***

***La clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette***

***anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo' essere***

***esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di***

***proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita***

***il riscatto non puo' rivendere l'immobile prima dello scadere dei***

***cinque anni. ))***

2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte

dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto

futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini

delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche

se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad

essi si applicano le disposizioni dell'art. 6 ove ne ricorrano le

condizioni.

3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di

edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale

esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte

del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto

del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del

contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole

standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche

e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le

modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai

contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

Art. 9

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone

concordato

1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'art. 3,

comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.

124, e' ridotta al 10 per cento.

2. All'art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo

il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma

1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative

locate nei confronti di ***(( cooperative edilizie per la locazione ))*** o

enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice

civile, purche' sublocate a studenti universitari ***(( e date a***

***disposizione dei comuni ))*** con rinuncia all'aggiornamento del canone

di locazione o assegnazione.».

***(( 2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai***

***contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato***

***deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di***

***emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui***

***all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.***

***225.***

***2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco***

***dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13***

***novembre 2003.***

***2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in***

***1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a***

***decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente***

***riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di***

***euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del Fondo***

***speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale***

***2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »***

***della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del***

***Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo***

***parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero***

***dell'economia e delle finanze. ))***

Art. 9-bis

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

***(( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.***

***201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.***

***214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unita' immobiliare***

***posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti***

***locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il***

***seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente***

***adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare***

***posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello***

***Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero***

***(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo***

***di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti***

***locata o data in comodato d'uso».***

***2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali***

***TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di***

***due terzi.***

***3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente***

***articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,***

***di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei***

***Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello***

***stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini***

***del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di***

***riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato***

***di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno***

***2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo***

***Ministero. ))***

Art. 10

Edilizia residenziale sociale

1. In attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della

Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire la

riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari

svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in

locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti

urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la

promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un

processo integrato di rigenerazione delle aree ***(( urbanizzate ))*** e

dei tessuti ***(( edilizi esistenti ))*** attraverso lo sviluppo

dell'edilizia sociale.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento

dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti

prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a

garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e

l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma

3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli

alloggi sociali.

3. Si considera alloggio sociale l'unita' immobiliare adibita ad

uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e

privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da concedere

in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei

familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla

locazione di alloggi alle condizioni di mercato, ***(( nonche' alle***

***donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui***

***all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ai fini del***

***presente articolo, ))*** si considera altresi' alloggio sociale l'unita'

abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione

d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia

universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura

vendita ***(( o assegnazione, ))*** per un periodo non inferiore ad otto

anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si

computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi

pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a

parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del

2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del

16 aprile 1968.

***(( 4. Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio***

***esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera***

***CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non***

***ultimati e gli interventi non ancora avviati ))*** provvisti di titoli

abilitativi rilasciati entro ***(( la data di entrata in vigore del***

***presente decreto ))*** ovvero regolati da convenzioni urbanistiche

stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo,

manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o

adeguamento sismico;

b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione

dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma ***(( e***

***diverso sedime ))*** nel lotto di riferimento ***(( comunque dotato di***

***infrastrutture e servizi, ))*** nei limiti di quanto previsto dall'art.

30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) variazione della destinazione d'uso ***(( di edifici ))*** anche senza

opere;

d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla

residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di

vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli

inquilini degli alloggi sociali;

***(( e) (soppressa);***

***e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di***

***pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati***

***ad utenti di eta' maggiore di sessantacinque anni; ))***

e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti

nei centri storici e nelle periferie.

***(( 5-bis. Il presente articolo e' finalizzato, altresi', alla***

***creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea***

***dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso***

***di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.***

***))***

6. Entro ***(( novanta giorni ))*** dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono,

qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non

disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e

di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a

regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al

decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio

2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in

locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo

termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso,

ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi

concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in

locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le

regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio

del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di

urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al

rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i

comuni ***(( recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,***

***))*** approvano i criteri di valutazione della sostenibilita'

urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o

sostituzione edilizia, ***(( come integrazione dei regolamenti edilizi,***

***tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del***

***miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per***

***interventi di recupero di aree ed immobili degradati o***

***sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti***

***urbanistici vigenti, ))*** e determinano le superfici complessive che

possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero

trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le

medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate

all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli

strumenti urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ***(( e nel rispetto dei***

***commi 1 e 4. ))***

8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad

edifici abusivi ***(( o siti in aree ad inedificabilita' assoluta. I***

***medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del***

***medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi***

***interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5,***

***non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli***

***strumenti urbanistici, ))*** vigenti o adottati, e ai regolamenti

edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei

vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali,

nonche' delle norme di carattere igienico sanitario, ***(( della***

***destinazione agricola dei suoli ))*** e degli obiettivi di qualita' dei

suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal

comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole

sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione

d'uso.

9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di

quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono

comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario

per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento,

tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle

quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

allegato 3.

10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma ***(( 5, lettera***

***d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis, ))***

nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o

riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi,

previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,

n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle

risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 4, comma 2. Con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa

della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5

giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto importo tra le

regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonche'

definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni

tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le

convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale

stipula.

***(( 10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa***

***e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con***

***fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle***

***relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai***

***fondi immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera a),***

***dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili***

***residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti***

***pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e***

***destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a***

***condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di***

***destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto***

***subentrante e' tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del***

***finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema***

***dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo ente si***

***esprima in merito alla conformita' dell'impegno del subentrante a***

***mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto***

***dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi***

***sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere***

***l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio***

***dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalita',***

***anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi***

***pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di***

***procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,***

***debbano essere destinati alla alienazione.***

***10-ter. Il comma 9 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012,***

***n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.***

***134, e' sostituito dal seguente:***

***«9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai***

***sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri***

***all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai***

***fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo***

***restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2 della legge 1 agosto***

***2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla***

***convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei***

***trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a titolo gratuito, le***

***aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli***

***alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati***

***che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali,***

***come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile***

***2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,***

***vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le***

***finalita' di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.***

***152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.***

***203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai***

***programmi gia' finanziati ai sensi dell'art. 18 del citato***

***decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta***

***la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei***

***trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne***

***i costi di realizzazione». ))***

Art. 10-bis

Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui

all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152

***(( 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'art. 18 del***

***decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con***

***proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 12 del***

***decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione***

***dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo***

***specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai***

***comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla***

***realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.***

***Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato***

***rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del***

***presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti***

***pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla***

***prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del***

***finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche***

***dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso***

***esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del***

***31 dicembre 2007. ))***

Art. 10-ter

Semplificazione in materia edilizia

1. All'art. 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la

parola: «ancorche'» e' sostituita dalle seguenti: «e salvo che».

Art. 10-quater

Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

***(( 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante***

***disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti***

***di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) all'art. 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:***

***«1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal***

***presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi***

***come non apposta»;***

***b) all'art. 9, comma 1, dopo le parole: «per se'» sono inserite le***

***seguenti: «o per il proprio coniuge»;***

***c) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: «la residenza propria»***

***sono inserite le seguenti: «o del proprio coniuge». ))***

Art. 11

Verifica dell'attuazione del provvedimento

1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli

articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle

risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi

e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano

destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31

dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

riferisce al Consiglio dei Ministri ***(( e alle competenti Commissioni***

***parlamentari ))*** in merito all'attuazione del presente decreto.

Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei

lavori pubblici

***(( 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi***

***dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12***

***aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie***

***individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o***

***OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A,***

***OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.***

***2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si***

***applicano altresi' le seguenti disposizioni:***

***a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria***

***di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate***

***indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di***

***invito come categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto***

***alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si***

***compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in possesso delle***

***relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni***

***specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative***

***qualificazioni;***

***b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in***

***possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se***

***privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni,***

***indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di***

***invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma***

***3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica***

***5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali***

***individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie***

***individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito***

***elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS***

***12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24,***

***OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni***

***sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative***

***qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono indicate nei***

***bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee***

***di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del***

***codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il***

***limite di cui all'art. 170, comma 1, del regolamento di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le***

***categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo***

***singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'art. 92, comma***

***7, del predetto regolamento.***

***3. I commi 1 e 3 dell'art. 109 del regolamento di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono***

***soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del***

***predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo***

***allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'art.***

***107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del***

***Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella***

***Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti***

***alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il***

***richiamo, contenuto nell'art. 108, comma 1, ultimo periodo, all'art.***

***109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al***

***comma 2 del presente articolo.***

***4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle***

***procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono***

***pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti***

***senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla***

***data di entrata in vigore della legge di conversione del presente***

***decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le***

***offerte.***

***5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura***

***prevista all'art. 5, comma 4, del codice di cui al decreto***

***legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari***

***sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109,***

***comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,***

***annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre***

***2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre***

***2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari***

***sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia***

***le disposizioni dei commi da 1 a 4.***

***6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti***

***salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base***

***delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle***

***infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella***

***Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014.***

***7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento***

***dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla***

***data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30***

***ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del***

***Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6,***

***nonche' gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla***

***base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili***

***concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle***

***procedure di affidamento con riferimento alle categorie di***

***lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui***

***all'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12***

***aprile 2006, n. 163.***

***8. All'art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile***

***2006, n. 163, il comma 13 e' abrogato.***

***9. All'art. 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente***

***della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 e' sostituito dal***

***seguente:***

***«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1,***

***lettera d), del codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1,***

***lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'art. 34, comma 1,***

***lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di***

***qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti***

***nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla***

***mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per***

***cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o***

***dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10***

***per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio,***

***indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite***

***entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti***

***dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti***

***posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i***

***requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle***

***mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti***

***dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,***

***fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa***

***autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la***

***compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle***

***imprese interessate».***

***10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle***

***procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una***

***gara risultino gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di***

***contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai***

***contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli***

***inviti a presentare le offerte.***

***11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella***

***qualificazione degli operatori economici alle procedure di***

***affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche,***

***all'art. 357, comma 19, del regolamento di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «tre***

***anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». ))***

Art. 13

Disposizioni urgenti per EXPO 2015

1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande

evento EXPO 2015, e' prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle

disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

2. All'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile

2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2013, n. 71, le parole: «la societa' ha altresi' facolta' di deroga

agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: ***(( «la societa' ha***

***altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni, agli***

***articoli 26, 30,». ))***

3. Al comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali» sono

inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli

articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE

sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione

all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14

gennaio 2013, n. 3».4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di

Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al

finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il

contributo di cui al primo periodo non e' considerato tra le entrate

finali di cui all'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.

183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014. Al

relativo onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento

all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme

iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni

di spesa:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui

all'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;b) quanto

ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,

comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;c) quanto ad euro 2

milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 13-bis

Clausola di salvaguardia

***(( 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle***

***regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di***

***Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le***

***relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge***

***costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))***

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b),

6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno

2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro

per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85

milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a

46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di

euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36, comma 1, della legge

5 agosto 1978, n. 457;

b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a

8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli

anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 7-bis, del

decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 aprile 1985 n. 118;

c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e

a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22, comma 3,

della legge 11 marzo 1988, n. 67;

d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95

milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno

2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro

per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per

l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del

fondo di cui all'art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante

corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,

comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante

corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,

comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 7.

2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di

risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)

del comma 1 e per i quali non e' stato attivato il mutuo, sono

definanziati.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.